



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283
<http://www.crumbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

Il Presidente

**RICHIESTA DELLA GIUNTA REGIONALE DI PARERE A
COMMISSIONE**

(deliberazione n. 532 del 05/06/2024)

*"Monetizzazione integrale dell'energia da cedere gratuitamente e
modalità di calcolo della componente variabile del canone di concessione
per le Grandi Derivazioni Idroelettriche - Richiesta di parere ai sensi
dell'art. 23, comma 3, della l.r. 6 marzo 2023, n. 1"*

Depositato alla Sezione Flussi Documentali il 05/06/2024

Trasmesso alla II Commissione consiliare permanente il 11/06/2024



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 532 SEDUTA DEL 05/06/2024

OGGETTO: Monetizzazione integrale dell'energia da cedere gratuitamente e modalità di calcolo della componente variabile del canone di concessione per le Grandi Derivazioni Idroelettriche.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Assente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 11 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato A.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Monetizzazione integrale dell'energia da cedere gratuitamente e modalità di calcolo della componente variabile del canone di concessione per le Grandi Derivazioni Idroelettriche.”** e la conseguente proposta dell'Assessore Roberto Morroni

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di stabilire la monetizzazione integrale dell'energia elettrica da fornire annualmente e gratuitamente alla Regione Umbria nella misura di 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione (L. R. 1/2023 art. 21);
- 2) di approvare la formula che esplicita il calcolo della componente variabile del canone riportata nell'allegato A alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di proporre, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della L. R. 1/2023, che la percentuale dei ricavi da usare come base per il calcolo della componente variabile del canone sia pari al 2.5%, ricordando che tale valore potrà essere modificato con la medesima procedura negli anni a seguire;
- 4) di sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare permanente, in ottemperanza a quanto disposto dal suddetto art. 23, comma 3 della L. R. 1/2023, la proposta di cui al precedente punto 3;
- 5) di stabilire l'obbligo, per i concessionari di grande derivazione idroelettrica i cui impianti siano direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, di comunicare al Servizio

regionale competente entro il 28 febbraio, per ogni Unità di Produzione, i dati misura dell'energia elettrica prodotta nell'anno precedente al netto della sola energia necessaria per i servizi ausiliari in autoconsumo (L. R. 1/2023 art. 23, comma 4);

- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Monetizzazione integrale dell'energia da cedere gratuitamente e modalità di calcolo della componente variabile del canone di concessione per le Grandi Derivazioni Idroelettriche.

L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevede che le Regioni disciplinino con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle **concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico**, nonché la determinazione dei **relativi canoni**.

Nello specifico nel comma 1-quinquies si prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una **componente fissa**, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una **componente variabile**, calcolata come percentuale dei ricavi, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.*

[...]

*Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge **l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.**”*

Nel comma 1-septies è altresì previsto che *“fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies”.*

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), con la **Delibera n. 490/2019/I/EEL del 26 novembre 2019**, recante *“Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche”*, ha reso disponibili alle Regioni delle linee guida non vincolanti utili ai fini dell'implementazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 79/1999. In particolare, l'autorità indica come *“la componente variabile del canone debba essere il più possibile correlata all'effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete (al netto di quella eventualmente ceduta a titolo gratuito) e agli effettivi prezzi orari che si formano, nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico, sul Mercato del Giorno Prima nelle ore in cui l'impianto*

produce. Ciò al fine di applicare ai produttori un corrispettivo effettivamente correlato all'utilizzo dell'impianto idroelettrico e ai conseguenti ricavi che ne derivano, garantendo che l'incidenza effettiva della componente variabile del canone sui ricavi complessivi sia la medesima per tutti i produttori. Pertanto, si ritiene opportuno che tale componente sia pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario."

Ancora, sul calcolo della componente variabile, è specificato che: "nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone debba essere calcolata [...] a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta (anziché a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa in rete). Tali dati, tuttavia, non sono nella disponibilità di Terna e potrebbero non essere noti: in tali casi occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. Si ritiene che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE, ndr) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità) in quanto è del tutto analoga all'attività che il medesimo Gestore dei Servizi Energetici svolge ai fini del calcolo della quantità di energia elettrica a cui spettano (ove previsti) gli incentivi."

Inoltre, relativamente alla possibilità per le regioni di stabilire una fornitura annuale e gratuita dell'energia elettrica da parte dei concessionari nella misura di 220 KWh per ogni KW di potenza concessa, l'Autorità esprime quanto segue:

"1. Le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione valutino la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una sua monetizzazione. Tale soluzione è indubbiamente più aderente all'attuale assetto del sistema elettrico che, a differenza del pre-esistente monopolio, prevede la presenza di una pluralità di ulteriori soggetti coinvolti (quali le società di vendita all'ingrosso e le società di vendita al dettaglio) che commercializzano l'energia elettrica ai clienti finali e che potrebbero non avere nessun legame con il produttore chiamato a mettere a disposizione energia a titolo gratuito a clienti finali (nel caso specifico, le Regioni stesse);

2. Ai fini della monetizzazione della quantità di energia elettrica di cui al precedente alinea, venga ipotizzata una sua messa a disposizione all'ingrosso, anziché al dettaglio, per non gravare i produttori di oneri (quali quelli derivanti dall'applicazione delle tariffe di trasmissione e di distribuzione nonché dei corrispettivi a copertura degli oneri di sistema) che non hanno nessun legame con la produzione stessa. Pertanto, si ritiene opportuno che la monetizzazione di tale quantità di energia elettrica (220

KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione) sia effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame. Quest'ultimo prezzo potrebbe essere determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano sul Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici) ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria (che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);

3. al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea venisse applicata contestualmente alla componente variabile del canone di cui sopra, la componente variabile del canone sia ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la richiamata monetizzazione e la percentuale di cui al punto 1 del paragrafo A). Ciò consentirebbe di dare seguito all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 nella parte in cui prevede che la componente variabile del canone sia applicata "al netto dell'energia fornita alla Regione."

L'ARERA, con deliberazione del 31 maggio 2022, 238/2022/I/EEL, si è espressa in modo favorevole in merito al disegno di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Umbria, per quanto di sua competenza.

La Regione Umbria ha approvato la **legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 - Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).**

In particolare, **l'art. 21** disciplina l'obbligo per i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione Umbria, a decorrere dal 2023, energia elettrica in ragione di 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, ovvero l'equivalente monetizzato sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto.

Al comma 2 si precisa che la Regione definisce la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da cedere gratuitamente con deliberazione della Giunta regionale.

L'art. 23 disciplina la corresponsione del canone concessorio dovuto per le grandi concessioni idroelettriche, articolato in una componente fissa e in una componente variabile. La componente variabile è calcolata come percentuale dei ricavi in base all'effettiva produzione dell'impianto e al prezzo zonale orario dell'energia elettrica, in coerenza con quanto previsto nelle linee guida emanate da ARERA con Delibera n. 490/2019/I/EEL.

Al comma 3 è specificato che la percentuale del ricavo “è *determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2.5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale esplicita, con formula matematica, le modalità di calcolo della componente variabile del canone, al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia, in conformità alle linee guida dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).”*

Per le finalità di cui agli artt. 21 e 23 della L. R. 1/2023, secondo quanto previsto dalla D. G. R. n. 1390 del 28/12/2023, la Regione Umbria ha stipulato in data 15 gennaio 2024 una convenzione con Terna S.p.A., proprietaria e gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), ai fini di acquisire i dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti localizzati nella Regione Umbria (rif. prot. 2024-0010952 del 17/01/2024).

Come indicato nella L. R. 1/2023 e nelle linee guida ARERA di cui ai precedenti capoversi, la componente variabile deve essere correlata anche ai ricavi e dunque ai prezzi zonali orari; si fa pertanto riferimento ai prezzi orari formatisi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) nella zona di riferimento per l'Umbria (Centro Sud), forniti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

Il calcolo della componente variabile inoltre dipende anche dalla finalità degli usi dell'energia elettrica prodotta: nel caso di impianti collegati direttamente a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari la componente variabile deve tener conto anche di tale quantità di energia prodotta e utilizzata in autoconsumo, non determinabile a partire dai dati forniti da Terna S.p.A., che includono la sola energia immessa in rete, e risulta perciò indispensabile l'installazione, da parte dei concessionari, di apparecchiature di misura per rilevare l'energia prodotta lorda a cui detrarre il consumo degli ausiliari (come peraltro già stabilito all'art. 23 comma 4 della L. R. 1/2023).

Con il presente atto, in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 della L. R. 1/2023, si sottopongono alla Giunta regionale:

- l'approvazione della **formula** che esplicita il calcolo della componente variabile del canone riportata nell'allegato A alla presente istruttoria, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- **la monetizzazione integrale** dell'energia elettrica da fornire gratuitamente alla Regione Umbria da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, in coerenza con quanto affermato nella Delibera n. 490/2019/I/EEL di ARERA, a cagione della differenziazione tra i

soggetti produttori di energia elettrica, chiamati a mettere a disposizione energia a titolo gratuito a clienti finali (nella fattispecie la Regione Umbria), e i soggetti che intervengono per la commercializzazione dell'energia elettrica.

- la proposta - da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare permanente - di individuazione del valore del 2,5% della percentuale dei ricavi da usare come base per il calcolo della componente variabile del canone (aliquota percentuale minima prevista nella L. R. 1/2023, art. 23 comma 3), da applicare sui ricavi dell'anno 2023; tale valore potrà essere modificato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sempre "sentita la competente commissione consiliare", in riferimento ai ricavi e al calcolo della componente variabile dei canoni negli anni a venire .

Infine, si reputa necessario stabilire l'obbligo, per i concessionari di grande derivazione idroelettrica i cui impianti siano direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari di comunicare al Servizio regionale competente entro il 28 febbraio, per ogni Unità di Produzione, i dati di misura dell'energia elettrica prodotta nell'anno precedente al netto della sola energia necessaria per i servizi ausiliari in autoconsumo, rilevata su base oraria per mezzo delle apparecchiature di misura dedicate di cui all'art. 23 comma 4 della L. R. 1/2023. I dati forniti potranno essere impiegati dal Servizio Regionale competente per la determinazione della componente variabile del canone di concessione in alternativa ai dati direttamente forniti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), secondo le modalità previste nell'allegato A alla presente istruttoria.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di stabilire la monetizzazione integrale dell'energia elettrica da fornire annualmente e gratuitamente alla Regione Umbria nella misura di 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione (L. R. 1/2023 art. 21);
2. di approvare la formula che esplicita il calcolo della componente variabile del canone riportata nell'allegato A alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di proporre, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della L. R. 1/2023, che la percentuale dei ricavi da usare come base per il calcolo della componente variabile del canone sia pari al 2.5%, ricordando che tale valore potrà essere modificato con la medesima procedura negli anni a seguire;
4. di sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare permanente, in ottemperanza a quanto disposto dal suddetto art. 23, comma 3 della L. R. 1/2023, la proposta di cui al precedente punto 3;

5. di stabilire l'obbligo, per i concessionari di grande derivazione idroelettrica i cui impianti siano direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, di comunicare al Servizio regionale competente entro il 28 febbraio, per ogni Unità di Produzione, i dati misura dell'energia elettrica prodotta nell'anno precedente al netto della sola energia necessaria per i servizi ausiliari in autoconsumo (L. R. 1/2023 art. 23, comma 4);
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 04/06/2024

Il responsabile del procedimento
Luca Bartoletti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 04/06/2024

Il dirigente del Servizio
Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività

estrattive e Bonifiche

Leonardo Arcaleni

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 04/06/2024

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Stefano Nodessi Proietti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/06/2024

Assessore Roberto Morroni
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
